



## Professionisti Associati Prato

Prato, 30 Giugno 2022

Lettera informativa n. 24/2022

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

### A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

#### **OGGETTO: NUOVE REGOLE PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA E VERSO NON RESIDENTI**

Come già segnalato nelle nostre Lettere Informative - vedi, tra le altre, la n. 1/2022 - **dal 1° luglio 2022** cambiano le **modalità di comunicazione** all'Agenzia delle Entrate delle **operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**.

La nuova comunicazione sostituisce il precedente **esterometro**, di fatto cambiando le modalità e termini di trasmissione: in particolare **dette operazioni** non potranno più essere riepilogate nella comunicazione fino ad ora trimestrale ma **dovranno essere inviate allo SdI con il formato Xml della fattura elettronica**.

Il nuovo obbligo **non** concerne le **importazioni** di beni e le **esportazioni** (operazioni documentate con bollette di import o di export). Ovviamente, pur esistendo un'esclusione, l'operatore potrà provvedere a inviare i relativi dati al SdI, con lo scopo di gestire in modo omogeneo le diverse tipologie di documenti.



## *Professionisti Associati Prato*

La nuova procedura comporta che:

- per le operazioni **attive**, si emetterà fattura elettronica **entro i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (ovvero entro il 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita) ed inserendo il codice convenzionale "XXXXXXX" per identificare che trattasi di una controparte estera. Per il cliente non residente nulla cambia dal 1° luglio 2022, lo stesso riceverà sempre una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail);
- per le operazioni **passive**, si dovrà procedere con l'integrazione o l'autofatturazione, utilizzando esclusivamente le modalità del formato Xml e trasmettendo allo SdI le stesse **entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura** (per le operazioni intra-UE) **ovvero** al momento di **effettuazione dell'operazione** (per le operazioni extra-UE).

Ai fini dell'obbligo comunicativo delle operazioni attive, la norma non contiene alcuna soglia di esenzione, mentre per quanto riguarda le **operazioni passive**, con il recente Decreto "semplificazioni" DL 73/2022 sono **escluse dall'obbligo comunicativo gli acquisti di beni e di servizi esclusi da IVA** per carenza del presupposto territoriale **ex artt. da 7 a 7-octies DPR 633/1972** se di importo **non superiore**, per singola operazione, **ad euro 5.000**.

Tale soglia introduce un'importante **semplificazione** che consente di **non comunicare** tutti quegli **acquisti sotto soglia** quali, ad esempio, prestazioni alberghiere, di ristorazione... presso strutture estere per le quali si procede direttamente alla contabilizzazione del costo **senza passaggio nei registri IVA**.

Qualora il singolo acquisto esclusi da IVA **ex artt. da 7 a 7-octies DPR 633/1972** superi la soglia dei 5.000 euro, invece, occorre trasmettere l'informazione al Sistema di Interscambio indicando, nel file XML, nel campo "Natura operazione" il codice N2.2.

Si segnala che **non saranno oggetto di esclusione**, ancorché di importo inferiore a 5.000 euro, le operazioni che rilevano territorialmente in Italia quali, ad esempio, le frequenti operazioni in **acquisto di servizi generici ex articolo 7-ter**, D.P.R. 633/1972 poste in essere da soggetti passivi italiani che, come noto, nell'ambito dei rapporti tra soggetti economici (B2B), seguono la regola della territorialità nel Paese del Committente.



## *Professionisti Associati Prato*

Circa il **regime sanzionatorio**, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applicherà la **sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Nelle medesime ipotesi, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 (quindici) giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero, se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**